

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 77 DEL 15.06.2020

OGGETTO: Servizio di Cassa della Camera di commercio I.A.A. di Viterbo e dell'Azienda Speciale Ce.f.a.s. – periodo 01/07/2020 – 30/06/2023 – SMART CIG Z292CBE772 - Affidamento diretto

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 120/376 del 20.12.2019 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2020;

Vista la Delibera della Giunta camerale n. 9/52 del 20/12/2019 con cui è stato approvato il budget direzionale per l'anno 2020 *nonché la successiva Delibera della Giunta camerale n. 1.1 del 28/01/2020 con cui, alla luce delle Misure di contenimento della spesa, previste dalla legge di Bilancio 2020 è stata disposta una variazione al Budget ai sensi dell'art. 12 DPR 254/2005;*

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 7.01.2020 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei budget direzionale 2020 ai Dirigenti

*Viste le disposizioni contenute nella **Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012**, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e preso atto della delibera di Giunta n. 1/3 del 28.01.2020, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza anni 2020 – 2022;*

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005 relativo alla stipula e alle modalità di esecuzione dei contratti;

Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali” e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013;

Visto il **D.Lgs n. 50 del - S 18/04/2016** relativo all'”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016 , nella sua versione aggiornata al **Decreto correttivo n. 56 del 19/4/2017** nonché alla **Legge n- 55 14/06/2019, n. 55**, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo - nella versione aggiornata - ai sensi del quale — le stazioni appaltanti, per gli appalti di **lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00**, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c.1, 34 e 42, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie possono procedere “mediante **affidamento diretto**, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento;

Considerato che, ai sensi ai sensi dell’art. 32, comma 2) del D.lgs. 50/2016, per appalti di importo fino a 40 mila è possibile procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato;

Considerata la vigenza e l’efficacia delle linee guida ANAC, nonché i decreti adottati in attuazione del Codice dei contratti, nella more dell’adozione del **Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice**, come previsto dall’articolo 216, comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016;

Vista la **Linea Guida ANAC n. 4** Approvata dal Consiglio dell’Autorità con **delibera n. 636 del 10/07/19** “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - versione aggiornata, al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con Legge n- 55 14/06/2019, n. 55, limitatamente ai punti 1.5,2.2, 2.3 e 5.2.6 afferenti affidamenti di interesse Transfrontaliero;

Preso atto che l’Anac –nella citata Linea Guida – fermi restando il rispetto di principi di economicità,efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse - prevede , **al punto 4 (pag. 7)**, relativo ad affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 la **possibilità di procedere ad affidamento diretto**;

Preso atto del **Regolamento camerale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia**” approvato dal Consiglio camerale con atto **n. 114/359** del 03/05/2018 ed il **Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti** (pubblicato il 30/3/2018) che ha sancito, ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, **l’obbligo del DGUE a far data dal 18 aprile 2018 per gli acquisti oltre € 5.000,00**;

Visto il Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 16/02/2018 – concernente “riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale” in attuazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e pubblicato nella G.U. n. 57 del 9 marzo 2018 con il quale è stata formalizzata l’istituzione della nuova Camera di Commercio Viterbo – Rieti;

Preso che l’iter dell’accorpamento risulta ad oggi bloccato in quanto il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 6971 del 4/10/2018 ha accolto il ricorso proposto dalla Camera di commercio di Rieti avverso l’accorpamento con la Camera di Viterbo riformulando l’ordinanza al Tar del Lazio che nell’accogliere la questione di costituzionalità ha rinviato al parere della Corte Costituzionale ;

Considerato che non è dato al momento conoscere l’esito della prossima sentenza;

Visto il proprio precedente provvedimento n. **234 del 17/12/2015** con cui è stata disposta l’**aggiudicazione definitiva del “Servizio di cassa della Camera di Commercio di Viterbo e CEFAS per il periodo dall’01/01/2016 al 31/12/2019 CIG N. 64498887F3” alla Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop.** con sede in Via Sardegna n. 129 – 00187 Roma – Partita IVA 00980931000;

Preso atto che - *nella more dell’accorpamento con la CCIAA di Rieti* - con successivo provvedimento n. **129 del 30/07/2019** è stata disposta - la **proroga Tecnica sino al 30/06/2020** del **SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO E CEFAS CIG N. 64498887F3** in essere con la **Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop.** con sede in Via Sardegna n. 129 – 00187 Roma – Partita IVA 00980931000 – in coerenza con la disponibilità dalla stessa manifestata **a continuare la gestione del servizio di Cassa fino al 30 giugno 2020** in regime di **“proroga tecnica temporanea” con le stesse modalità e condizioni economiche previste dalla convenzione in essere** – con nota PEC del 17/7/19 acquisita al **prot. 9646 del 17/07/2019 ;**

Considerato che con il citato provvedimento n. **129/2019** era stato, altresì, disposto di rinviare ogni valutazione circa l’avvio della procedura più opportuna per l’affidamento di analogo servizio di cassa della CCIAA e dell’Azienda Special e Ce.f.a.s.;

Preso atto che, nella necessità di dover valutare la procedura da adottare per l’affidamento del servizio per la durata di almeno due anni – con nota **Prot. 2295 del 19/02/2020** - *agli atti istruttori* - la Camera, ha rivolto alla BCC di Roma una richiesta di eventuale disponibilità a voler proseguire il rapporto con la Camera di commercio e con il Ce.f.a.s., mediante la sottoscrizione di una nuova Convenzione alle medesime condizioni del contratto in essere, ovvero alle diverse condizioni che l’Istituto di credito avesse ritenuto necessario prospettare all’Ente;

Vista la nota – acquisita al **prot. 4116 del 27/03/2020** - *agli atti istruttori* - con la quale la **BCC di Roma** nel manifestare la propria disponibilità a proseguire il Servizio di Cassa – mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione per un periodo di 36 (trentasei) mesi (*dal 01 Luglio 2020 al 30 giugno 2023*) ha prospettato **l’applicazione delle seguenti condizioni economiche:**

1. Tasso interesse debitore applicato su anticipazioni di cassa da erogarsi a richiesta della CCIAA **Euribor 360 3/m + 2,00;**
2. Tasso di interesse creditore applicato sulle eventuali giacenze di cassa non rientranti nel regime di Tesoreria Unica: **Euribor 360 3/m +0, 25;**
3. Commissioni a carico di codesta Cassa per i pagamenti effettuati del Cassiere mediante bonifico bancario a beneficiari dei mandati di pagamento emessi dalla SS.VV.:
 - a) su conti correnti presso il Cassiere: **€ 0,00;**
 - b) su conti correnti presso Istituti di Credito diversi dal Cassiere: **€ 1,50 cad.;**
4. Commissione sulle garanzie fideiussorie rilasciate su richiesta della Camera a favore di terzi creditori, per una somma annua non superiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00): **1,50%;**
5. Commissione sul transato tramite carte di credito/pagobancomat:
 - i) Carte di credito del circuito Visa/Mastercard: **0,95%**
 - ii) Pagobancomat: **0,60%**
6. Canone fisso annuale per ciascuna carta di credito aziendale: **€ 20,00** (venti/00);
7. Compenso annuo forfettario al Cassiere di **€ 3.000,00** (a copertura delle spese dallo stesso sostenuto per la lavorazione ed esecuzione degli ordinativi di riscossione e di pagamento;

Considerato che, nella more della piena attuazione dell'accorpamento delle Camere di Rieti e Viterbo, si rende necessario comunque garantire la continuità di esecuzione di lavori, forniture e servizi – funzionali alla piena operatività degli uffici camerali;

Ritenuto opportuno, nella more del citato accorpamento, non aggravare i procedimenti di affidamento, *anche alla luce del principio di proporzionalità degli affidamenti, sancito dall'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016;*

Preso, inoltre, atto che l'attuale situazione di emergenza Sanitaria non consente di gestire agevolmente una eventuale procedura aperta *ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016;*

Rilevato che la **Banca di Credito Cooperativo di Roma** ha finora garantito una piena e puntuale collaborazione consentendo alla Camera ed al Ce.f.a.s. di poter disporre con assoluta celerità e completezza ogni esigenza di servizio alla stessa manifestata;

Preso atto che da una stima dei costi – *acquisita agli atti – basata sulle spese per servizi bancari sostenute dalla CCIAA e dal Cefas nel 2019 oltre che del canone annuo di € 3.000,00 prospettato dalla BCC di Roma* – è stata rilevata una spesa annua complessiva di € 5.650,00;

Ritenuto di poter stimare per il Servizio di cassa della Camera e del Cefas. **periodo 01/07/2020 – 30/06/2023 - un costo complessivo per un triennio di € 20,000,00**, prevedendo un arrotondamento per eccesso alla luce di eventuali mutamenti delle situazioni finanziarie future;

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce che "*Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328*";

Considerato che la **Legge n. 145 del 30/12/18** (Legge di Bilancio 2019)- ha modificato l'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro, fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure

Preso atto che da ricerche eseguite sul MEPA in data 30/04/2020 è stato possibile rilevare - come da documentazione acquisita agli atti che è attivo il bando "SERVIZI BANCARI, tra i cui i soggetti abilitati figura anche la **BCC ROMA CREDITO COOP**;

Ritenuto, legittimo, per quanto sopra menzionato, poter procedere ad un affidamento diretto del Servizio di Cassa in argomento - *ai sensi dell'art. l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - stante l'approssimarsi della scadenza del contratto ed alla luce della disponibilità e correttezza finora dimostrata dalla BCC di Roma nonché alla luce della citata entità complessiva;*

Preso anche atto delle modifiche agevolative apportate al codice dei contratti dal Decreto Cura Italia – D.L.17 marzo 2020 n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dai successivi D.L. n. 19 del 25/03/20 – dal D.L. n. 23 dell'8/04/20 e dal Decreto rilancio – D.L. n. 34 del 19/05/20;

*Preso atto che la sottoscritta, alla luce di quanto citato, con nota **Pec Prot.4208 del 1/04/2020** - agli atti istruttori - ha comunicato alla BCC di Roma la formale accettazione delle condizioni economiche dalla stessa prospettata con la menzionata nota prot. 4116 del 27/03/2020;*

Atteso che è stata predisposta una bozza di Convenzione condivisa con la Bcc di Roma tramite scambio di email agli atti;

Vista la nota **prot. 6024 del 05/6/2020** - *agli atti* con la quale ha sottoscritta ha inviato al Ce.F.a.s comunicazione inerente le condizioni della nuova Convenzione chiedendo autorizzazione a procedere alla sottoscrizione anche per conto dell'Azienda Speciale;

Atteso che il **Vice direttore del Ce.f.a.s., con mail del 9/6/2020 – acquisita al prot. 9145 del 9/06/2020- agli atti** - ha comunicato l'adesione alle nuove condizioni per l'espletamento del Servizio di Cassa;

Ritenuto, comunque, necessario, riservarsi, fin d'ora, il diritto di recedere anticipatamente dal contratto qualora l'accorpamento con la Camera di Rieti dovesse perfezionarsi prima della scadenza contrattuale, con connesso obbligo di attivare nuove procedure di affidamenti che tengano conto del nuovo soggetto giuridico.

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

*Preso atto che, **all'art. 11 – punto 6** del citato regolamento camerale per **affidamenti diretti** di lavori, servizi e forniture di **importo superiore ad € 20.000,00** prevede che:*

- 1. prima della stipula del contratto nelle forme previste dall'art. 32, comma 14 (atto pubblico notarile informatico, modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della S.A., scrittura privata; in caso di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante scambio di lettere o PEC) la S.A. procede alle verifiche del possesso dei requisiti carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 **previa acquisizione** di autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi del DPR 445/2000, **secondo il modello di DGUE** dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 – e speciali ove previsti ;*

*Visto l'art. 36 comma **6-bis** e **6-Ter** del D.Lgs. 50/2016, che, di seguito si riporta:*

***“6-bis** Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.;*

***6-ter.** Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.”;*

Considerato, che, ai sensi dell'art. 81 comma 2, ai fini dell'operatività di tale Banca dati (denominata “Banca dati nazionale degli operatori economici”) occorre attendere l'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito decreto, e che, entro il 31 Dicembre 2016, lo stesso Ministero dovrà definire, in accordo con ANAC, le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate da quest'ultima;

Preso atto che, in base allo stesso art. 81 comma 2, fino all'adozione del suddetto decreto, le stazioni appaltanti e gli operatori economici dovranno utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC

Rilevato, peraltro, che il sistema AVCPass, allo stato attuale, obbligatorio a soltanto agli appalti di importo pari o superiore ad € 40.000,00, rappresenta per tale affidamento di modesta entità un eccessivo aggravio procedurale per la necessità di dover acquisire, in luogo dello SMART CIG, un CIG con tutti i connessi adempimenti in area SIMOG;

Preso atto, quindi, che, nel caso di specie, nel caso in argomento, Extra Mepa, si rende necessario nonché opportuno procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale in capo al soggetto aggiudicatario, procedendo a richiedere il rilascio delle attestazioni ai singoli enti;

Visto l'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale *“L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”*;

Preso atto che la **Banca di Credito Cooperativo di Roma**, in riscontro alla richiesta mail del 20/04/20 - **con mail del 11/05/2020** acquisita al **prot. n. 5260 del 11/05/20** - *agli atti istruttori* - ha rilasciato il **DGUE** relativo all'assenza di cause di esclusione previste dall'articolo 80, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , trasmettendo anche il modulo di presa visione **dell'Informativa Privacy** - *ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679*;

Considerato che, alla data odierna a fronte di verifica dei suddetti requisiti inoltrate dall'Ufficio Provveditorato, sono pervenuti i seguenti esiti:

► Effettivo esercizio attività: Visura camerale alla data del 10/04/20;

► Assenza di annotazioni riservate Anac – alla data del 10/04/20

Regolarità contributiva– giusto Durc OnLine valido fino al **01/09/2020** - acquisito con **prot. n. 6406 del 15/06/20**;

► Regolarità fiscale: **Agenzia delle Entrate di Roma**, richiesta con note **prot. n. 4526 e 4531 del 14/04/20**;

► Certificati del Casellario giudiziale: **Procura della Repubblica di Viterbo** Richiesti con nota Prot. 4527 del 14/04/20 e prot. 5718 del 26/05/20, per i quali, ad oggi, risulta pervenuto e solo l'esito per Roberto Gandolfo, con nota acquisita al prot. 5740 del 26./05/20;

► Certificati dei Carichi Pendenti: **Procura della Repubblica di Viterbo e di Roma** – **attestati** dagli esiti Prot. 4617 del 16/04/20, prot. 4676 del 17/04/20, prot. 5152 del 5/05/20 e prot. 5917 del 3/06/20;

► Regolarità delle condizioni retributive: **Direzione Territoriale del Lavoro di Roma** richiesta con nota **prot.4842 del 22/4/20** – il cui esito è stato acquisito al prot. 5444 del 15/5/20;

Ritenuto, per quanto sopra, di poter considerare già efficace il presente affidamento alla **Banca di Credito Cooperativo di Roma** a norma dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016

Preso, comunque, atto di quanto previsto dall'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se “l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1” ed il successivo comma 5 del medesimo art. 108 ai sensi del quale “ Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.;

Preso atto della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/ del 16/12/2013 – e considerato che i preventivi/offerte/quotazioni accettati dalla CCIAA per la sottoscrizione di contratti con scrittura privata - rientrano tra le categorie di documenti previsti dall’art. 2 della Tabella Allegata al DPR 642 del 26/10/1972 – **in sede di accettazione degli stessi - la documentazione ad esso inerente sarà assoggettata ad imposta di bollo** – da intendersi a carico del soggetto affidatario della fornitura/servizio/lavoro nella misura di € 16,00 per foglio (4 pagine) ;

Visto l'interpello n. 954-15/2017 con cui l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di affidamento di beni e servizi di **importo non superiore ad € 40.000,00** che si perfezionino con un **atto unilaterale** a firma del responsabile, mediante corrispondenza, secondo gli usi del commercio, il pagamento dell'imposta di **bollo** deve essere effettuato **solo al verificarsi del caso d'uso e le indicazioni diramate agli uffici in tal senso dalla sottoscritta lo scorso 1/08/2017**

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all'adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti d'ufficio, devono essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e rilevato, al riguardo, che il SITARL – con mail del 7/02/2017– ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, al punto 7, alla luce del quale, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, è da ritenersi al momento, la pubblicazione sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;

Di ritenere sufficiente la pubblicazione – ai sensi dell'art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 - sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza - per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 nella more di ulteriori indicazioni dal Sitarl o dall'Anac-;

Preso, altresì, atto del disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l'obbligo di preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l'acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c;

Preso atto che ad oggi è ancora vigente la deliberazione dell'A.V.C.P. Delibera n.1174 del 19 dicembre 2018 “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019”(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 6 marzo 2019), la quale, con riguardo all'art. 2 “Entità della contribuzione”, ha stabilito, tra l'altro, l'esenzione per le procedure con importi a base di gara inferiori ad € 40.000, ed un contributo a carico delle sole stazioni appaltanti di € 30,00 per procedure pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00;

Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione;

Acquisito, per 20.000,00, lo **SMART CIG Z292CBE772**gestibile con procedura semplificata;

Non ritenendo opportuno prevedere il versamento di alcuna cauzione definitiva - ai sensi dell'art. 103 comma 11 – l'aggiudicazione sarebbe subordinata ad un miglioramento del prezzo;

Rilevato, però, a tal fine che le condizioni prospettate dalla BCC di Roma per il Servizio di cassa in argomento risultano già abbastanza vantaggiose rispetto a quelle presenti sul mercato;

Ritenuto, opportuno, a tutela del pieno soddisfacimento delle reali esigenze, prevedere di procedere all'applicazione di una penale, per eventuali ritardi o difetti di esecuzione dovuti a negligenza dell'appaltatore [ai sensi dell'art. 108 comma 4] il cui valore, sarà determinato – a insindacabile giudizio dell'Ente, in relazione all'entità delle eventuali conseguenze e danni subiti e calcolata [ai sensi dell'art. 113-bis comma 2] – in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale.

Vista l'istruttoria curata dal Provveditore Roberta Di Pastena Responsabile del procedimento;

Valutata la non sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'affidatario in argomento che non ha reso necessaria l'astensione del funzionario istruttore o del responsabile nella procedura in argomento – ai sensi dell'art. 7 DPR 62 DEL 16/04/2013;

DETERMINA

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di Pastena quale Responsabile delle procedure e dell'esecuzione del contratto in argomento;

Di affidare – *ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) e art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016* – alla **Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc.Coop.va** con sede legale in Via Sardegna, 129 – 00187 ROMA - C.F. 01275240586 – P.I. 00980931000 - PEC: bccroma@actaliscertymail.it – il Servizio di Cassa della Camera di commercio I.A.A. di Viterbo e dell'Azienda Speciale Ce.f.a.s. – periodo 01/07/2020 – 30/06/2023 – SMART CIG Z292CBE772 - per un IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO DI € 20.000,00 in accettazione delle condizioni prospettate con nota acquisita agli atti con **Prot. 4116 del 27/03/2020**;

Di Approvare, a tal fine il testo della **Nuova convenzione**, che **allegata** alla presente ne costituisce parte integrante che opportunamente sottoscritta tra le parti costituirà a tutti gli effetti contratto per la gestione del Servizio di cassa in argomento;

Di concordare con la BCC di Roma la data per la sottoscrizione con firma autografa e digitale della citata Nuova Convenzione periodo 01/07/2020 – 30/06/2023;

Di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in argomento qualora l'accorpamento con la Camera di Rieti dovesse perfezionarsi prima della scadenza di tale proroga, in funzione del connesso obbligo di attivare nuove procedure di affidamenti che tengano conto del nuovo soggetto giuridico;

Di non prevedere alcuna cauzione definitiva e di prevedere invece, a tutela del pieno soddisfacimento delle reali esigenze, di procedere all'applicazione di una penale, per eventuali ritardi o difetti di esecuzione dovuti a negligenza dell'appaltatore [*ai sensi dell'art. 108 comma 4*] il cui valore, sarà determinato – *a insindacabile giudizio dell'Ente*, in relazione all'entità delle eventuali conseguenze e danni subiti e calcolata [*ai sensi dell'art. 113-bis comma 2*] – in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale.

Di dare atto che la verifica dei requisiti nei confronti della suddetta Società è da ritenersi completata, e che il presente affidamento può considerarsi efficace, *ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016*, pur prendendo atto di quanto previsto dall'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016

Di ritenere sufficiente - ai fini dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 - la pubblicazione del presente provvedimento solo sul camerale sezione Trasparenza — alla luce dei chiarimenti forniti dal Sitarl con mail del 7/02/2017 che, nel far richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, di cui al punto 7, ha fornito indicazione in tal senso per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."